

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1962

(72^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato » (1952) (D'iniziativa del senatore Amigoni) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 947, 949
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	948
PICCHIOTTI	949
ROMANO, <i>relatore</i>	948

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Caroli, Cornaggia Medici, Gramegna, Leone, Magliano, Papalia, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

BERLINGIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Amigoni: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato » (1952)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Amigoni: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato ».

Do nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 72^a SEDUTA (13 Settembre 1962)

al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato.

Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma può essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I colleghi ricorderanno che il presente disegno di legge, già ampiamente discusso nel corso di precedenti sedute, fu rinviato in seguito al parere contrario della Commissione finanze e tesoro: tale Commissione tuttavia, in seguito a contatti presi con il presentatore del disegno di legge e ad un ulteriore studio della questione, ha modificato, come vi dirà ora il relatore, la sua posizione originaria e non si oppone più al corso del provvedimento.

R O M A N O , *relatore*. Infatti, la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere suppletivo:

« La Commissione finanze e tesoro, assunti ulteriori elementi di informazione in merito all'onere comportato dal disegno di legge, rilevato che se il contributo di riscatto fosse versato all'Amministrazione in un'unica soluzione, per il primo anno di applicazione della legge si avrebbe un introito di lire 360 milioni in più della spesa, mentre se il contributo di riscatto fosse versato ratealmente (24 rate), l'onere per lo Stato ammonterebbe, per i primi due esercizi finanziari, a circa lire 400 mila, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento. Subordina, peraltro, tale suo parere all'assicurazione da parte del rappresentante del Governo, in sede di Commissione di merito, che a tale maggiore onere si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i normali stanziamenti di bilancio, senza che sia richiesta integrazione di capitoli di spese fisse ed obbligatorie, a norme dell'articolo 40 della legge di contabilità ».

Venuto meno, quindi, l'ostacolo finanziario, propongo l'approvazione del disegno di legge in discussione.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Già nel corso della precedente seduta dichiarai di non essere favorevole al disegno di legge in esame soprattutto in considerazione del fatto che la identità di situazione, segnalata nella relazione del senatore Amigoni, dalla quale deriverebbe l'ingiusta disparità di trattamento, non esiste in realtà.

Il senatore Amigoni nella sua relazione così si esprime: « Il regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed il regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, sancirono la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai magistrati, successivamente alla data di entrata in vigore del citato regio decreto-legge n. 131, in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione ».

« I magistrati, che avevano viceversa prestato il servizio di vice pretore onorario reggente con retribuzione prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, non poterono mai ottenere il riscatto del servizio stesso per difetto di una specifica norma al riguardo ».

È vero che con il regio decreto n. 663 si sanciva la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai magistrati successivamente al 1930, ma il senatore Amigoni ha dimenticato di dire che con lo stesso regio decreto si riconosceva la riscattabilità dei servizi prestati anteriormente a detta data dai magistrati che avessero superato uno speciale concorso di ammissione.

Ci troviamo di fronte, quindi, ad una questione di equità e non di parallelismo; il presente disegno di legge si riferisce solo ad un limitato numero di magistrati che hanno esercitato la carica di vice pretore reggente e che poi sono entrati a far parte dei ruoli dello Stato.

Queste ragioni di equità, pertanto, mi spingono a dichiarare che dato che l'onere finanziario è così ridotto e può gravare anche sul bilancio, benchè modesto, del Ministero di grazia e giustizia, non mi oppon-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 72^a SEDUTA (13 Settembre 1962)

go all'approvazione del presente disegno di legge, pur dovendo rilevare, ancora una volta, che non sussiste affatto ingiusto trattamento nei confronti di tali dipendenti dello Stato.

P I C C H I O T T I. Non sono contrario all'approvazione del presente disegno di legge, tuttavia ritengo sia più opportuno che la giustizia venga esercitata soltanto dai veri magistrati che hanno una sola finalità e un solo metodo di vita.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termine alle ore 10,35.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari